



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 33
DEL 5 DICEMBRE 2007
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 49
DEL 5 DICEMBRE 2007

S O 33

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_SO33_1_LRE_27

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio.
2. La Regione, attraverso la presente legge:
 - a) diffonde i principi e i valori della cultura cooperativa e disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo e delle sue forme associative;
 - b) pone lo sviluppo della cooperazione fra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità;
 - c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
 - d) disciplina le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative), e con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 2 autorità di vigilanza e soggetti interessati

1. Le funzioni di vigilanza sono esercitate:
 - a) dalla Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, di seguito denominata Direzione;
 - b) dalla Commissione regionale per la cooperazione, di seguito denominata Commissione;
 - c) dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni;
 - d) dagli Organismi associativi o consortili, di livello regionale, di seguito denominati Organismi specializzati;
 - e) dalla Giunta regionale.
2. Fatte salve le diverse forme di controllo previste dalle disposizioni vigenti, la Regione esercita la vigilanza su società cooperative e loro consorzi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile e società cooperative europee aventi la sede legale nel suo territorio, alle condizioni e con le modalità disciplinate dalla presente legge.
3. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sui consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), aventi nel territorio della regione l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, nonché sui gruppi cooperativi paritetici aventi nel suo territorio la sede legale della cooperativa che esercita la direzione e il controllo.

CAPO II - REGISTRO REGIONALE DELLE COOPERATIVE

Art. 3 regime delle iscrizioni

1. Sono iscritti nel Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, le società cooperative e i loro consorzi, i consorzi agrari, le banche di credito cooperativo e le società cooperative europee, legalmente costituiti e aventi la sede legale nel territorio della regione.
2. Il Registro, pubblico e informatico, è tenuto dalla Regione e istituito presso la Direzione.
3. Il Registro è articolato in due sezioni ove sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse da quelle a mutualità prevalente, a loro volta suddivise nelle stesse categorie previste per l'Albo delle società cooperative di cui al combinato disposto degli articoli 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), e degli articoli 2512 del codice civile e 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in ragione del tipo di scambio mutualistico e della natura dell'attività svolta in prevalenza.
4. La sezione delle cooperative a mutualità prevalente è suddivisa nelle ulteriori seguenti sottosezioni speciali:
 - a) cooperative sociali;
 - b) banche di credito cooperativo.
5. Le cooperative sociali sono inserite sia nella sottosezione speciale di cui al comma 4, lettera a), che nella categoria corrispondente alla natura dell'attività svolta dalle stesse.
6. I consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere sono inseriti in un elenco speciale di natura anagrafico - statistica.
7. Il funzionamento del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, è disciplinato con regolamento regionale.

Art. 4 effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 3, comma 3, e ne determina le medesime conseguenze.
2. L'iscrizione nel Registro è condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra natura concessa dalla legge a favore della cooperazione.

Art. 5 iscrizioni speciali

1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti nella terza sezione del Registro, istituita al solo fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
 - a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
 - b) le cariche sociali e le relative variazioni;
 - c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nella sezione di cui al comma 1 sono iscritti anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, e i gruppi cooperativi paritetici, i quali sono tenuti, rispettivamente, a depositare l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione da parte delle cooperative aderenti.
4. Le cooperative aderenti a un gruppo cooperativo paritetico devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nella terza sezione del Registro sono pubblicate solo con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 6 procedimento per l'iscrizione

1. Con regolamento regionale è disciplinata la procedura di iscrizione dell'ente cooperativo nel Registro, che avviene per il tramite del competente registro delle imprese.
2. Gli enti cooperativi di cui all'articolo 5, comma 1, presentano alla Direzione la domanda di iscrizione nel Registro entro trenta giorni dalla loro costituzione.
3. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.
4. Le iscrizioni e le cancellazioni, nonché ogni altra operazione attinente al Registro, sono pubblicate, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7 comunicazioni

1. La Direzione ha libero e gratuito accesso telematico ai dati e ai documenti presenti nel registro delle imprese relativi agli enti cooperativi.
2. Ogni informazione relativa agli enti cooperativi presente nel sistema informatico del registro delle imprese è comunicata alla Direzione.
3. Gli enti cooperativi adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile, con il deposito in via telematica del medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese, mediante l'utilizzo del modello predisposto dalla Direzione.
4. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:
 - a) il bilancio di cui all'articolo 2545 octies del codice civile;
 - b) i regolamenti interni;
 - c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Art. 8 cancellazione

1. La cancellazione dal Registro è disposta dalla Direzione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui l'ente cooperativo:
 - a) perda i requisiti necessari per l'iscrizione;
 - b) sia cancellato dal registro delle imprese;
 - c) trasferisca la propria sede legale ovvero, nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferisca il proprio ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
 - d) si sottragga all'attività di vigilanza o non rispetti le finalità mutualistiche.

Art. 9 ricorsi

1. Contro i provvedimenti conseguenti alle procedure di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 8 è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.

Art. 10 convenzione

1. La Regione stipula una convenzione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la disciplina dei rapporti inerenti la gestione del Registro.

CAPO III - COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 11 compiti della Commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile;
 - b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;
 - c) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il medesimo è prescritto da leggi o regolamenti ovvero quando vengono riscontrate particolari esigenze in ordine alla procedura di cui all'articolo 6;
 - d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
 - e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.

Art. 12 composizione della Commissione regionale per la cooperazione

1. La Commissione è composta:
 - a) dal Direttore della Direzione, il quale svolge le funzioni di Presidente;
 - b) dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione;
 - c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle seguenti Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale Coo-

perative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia.

2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.

Art. 13 disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione

1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

CAPO IV - ATTIVITÀ DI REVISIONE

Art. 14 modalità e soggetti abilitati

1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. Le revisioni ordinarie sono effettuate dalla Direzione a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21 ovvero da dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia, di categoria non inferiore alla C, da essa incaricati. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
5. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.
6. Le revisioni straordinarie sono effettuate dalla Direzione a mezzo di revisori incaricati sulla base di programmi accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.

Art. 15 oggetto della revisione ordinaria e straordinaria

1. La revisione ordinaria è finalizzata a:
 - a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
 - b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
 - c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, del-

le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

2. La revisione straordinaria accerta:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
- c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;
- d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.

Art. 16 verbale di revisione

1. La Direzione determina, con proprio provvedimento, le modalità e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.

2. La Direzione determina, altresì, con proprio provvedimento, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.

Art. 17 esecuzione delle revisioni

1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.

3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.

4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.

5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

6. Il revisore, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ha la facoltà di:

- a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente medesimo, compresi i terzi;
- b) acquisire e trattenere la documentazione dell'ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonché estrarne copia;
- c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.

8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.

10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.

11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Art. 18 conclusione della revisione ordinaria

1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15.

3. Con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al comma 1.

4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell'attestazione di revisione di cui al comma 1.

5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli stessi e fornendo, altresì, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.

Art. 19 dichiarazione sostitutiva

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il Presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione nel Registro;

b) le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, di cui agli articoli 28 e 29, o al fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992, ovvero, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.

Art. 20 vigilanza sulle banche di credito cooperativo

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.

2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso sulla base di una convenzione.

3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.

4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.

5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

Art. 21 elenco dei revisori

1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.

2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
8. Agli iscritti nell'Elenco viene rilasciato un tesserino di identificazione nel quale deve essere indicato il numero di iscrizione nello stesso.

Art. 22 elenco regionale delle società di revisione

1. È istituito presso la Direzione l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), alle quali è riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.
3. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta.
4. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 23 provvedimenti

1. I provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.

CAPO V - SPESE ED ENTRATE PER LA VIGILANZA E LA PROMOZIONE DEL COMPARTO COOPERATIVO

Art. 24 contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza

1. La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4.
2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci.
3. La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni la spesa annuale per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento della spesa preventivata, sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.
4. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione delle erogazioni in via anticipata di cui al comma 3.
5. Gli enti cooperativi tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata contribuiscono alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al comma 2.
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5 ovvero del contributo di cui al comma 6 di spettanza della Regione, la Direzione competente è autorizzata ad applicare una sanzione pari al 5 per cento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.

8. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene mediante l'iscrizione a ruolo ed è disposta senza l'applicazione di interessi.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 7 hanno luogo con le modalità e le prescrizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

10. Il gettito dei versamenti effettuati ai sensi del comma 5, nonché i proventi delle sanzioni di cui al comma 7, sono destinati alle finalità di cui al comma 1.

Art. 25 oneri concernenti le procedure concorsuali

1. Sono poste a carico della Regione le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo.

2. Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma 1 l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese e i compensi ai commissari liquidatori è posta a carico della Regione la differenza necessaria.

3. Nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile, nonché l'impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico della Regione integralmente o per la differenza necessaria.

4. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.

Art. 26 recupero somme giacenti

1. Le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell'articolo 2494 del codice civile, quando tali somme non sono riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito, sono devolute ai fini di cui all'articolo 25.

2. A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, versano le somme suddette alla tesoreria regionale, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze alla Direzione.

3. La presente disposizione si applica anche alle somme ancora giacenti presso i suddetti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI - ENTI AUSILIARI DELLA COOPERAZIONE

Art. 27 associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo

1. Per la vigilanza sugli enti cooperativi la Direzione si avvale:

a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione;

b) di altre Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Presidente della Regione, e a ciò autorizzate dalla Giunta regionale;

c) degli Organismi specializzati per lo svolgimento dell'attività di revisione alle banche di credito cooperativo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività.

2. Per ottenere il riconoscimento, le Associazioni di cui al comma 1, lettera b), presentano alla Direzione un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle dichiarazioni di adesione che non possono essere inferiori al numero di duecento enti cooperativi associati, aventi sede in almeno due province, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e di un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali o periferiche, e devono produrre un numero di dichiarazioni di disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, da parte di revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.
4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.
5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.
6. Al fine di cui al comma 1, lettere a) e b), le Associazioni trasmettono alla Direzione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
 - c) copia degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali e al numero dei soci.
7. Le Associazioni trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, alla Direzione:
 - a) la relazione annuale sull'attività di vigilanza a esse demandata;
 - b) l'elenco degli enti cooperativi aderenti eventualmente corredato della documentazione comprovante l'adesione;
 - c) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
 - d) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati.
8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.

CAPO VII - INIZIATIVE, INCENTIVI E SOSTEGNI

Art. 28 fondi mutualistici delle Associazioni

1. Le Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
 - b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.

Art. 29 fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. In attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge 59/1992, è istituito il fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Le dotazioni del fondo di cui al comma 1 sono costituite dai versamenti, nella misura prevista dalla legge, di una quota degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio regionale, non aderenti ad Associazioni che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28.
3. Deve, inoltre, essere devoluto al fondo di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, della legge 59/1992.
4. Il gettito dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 3 è destinato alle finalità di cui al comma 6.
5. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, essere alimentato dal conferimento di fondi ordinari della Regione.
6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi di cui al comma 2.
7. Con regolamento regionale sono determinati i regimi d'aiuto, le modalità e i criteri di utilizzo del fondo mutualistico, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 59/1992.

Art. 30 interventi a favore della cooperazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i seguenti tipi di intervento, a favore delle cooperative:

- a) concessione di garanzia;
- b) finanziamento agevolato;
- c) apporto di capitale in veste di socio sovventore;
- d) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

2. Con regolamento regionale sono determinati i regimi d'aiuto, le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1.

Art. 31 modalità di individuazione del soggetto attuatore

1. L'Amministrazione regionale, mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, individua il soggetto in possesso di comprovata competenza ed esperienza in materia di analisi, promozione, consolidamento e sviluppo delle cooperative, deputato all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 29, comma 6, e 30, comma 1, secondo le rispettive discipline regolamentari.

Art. 32 finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo

1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi e ne promuove, sostiene e valorizza, in particolare, le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.

2. Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:

- a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
- b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;
- c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e scolastica, nonché la promozione dell'educazione imprenditoriale in forma cooperativa volta alla creazione di occasioni di collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole, cui le associazioni destinano una quota del finanziamento annualmente concesso secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5;
- d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;
- e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;
- f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- g) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.

3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali, il residuo è ripartito tenuto conto del numero delle cooperative associate, del valore della loro produzione, nonché del numero degli occupati nelle cooperative medesime, desunto dai dati occupazionali relativi all'anno precedente.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.

5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate.

6. La rendicontazione annuale dei finanziamenti può avvenire con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

CAPO VIII - MODIFICA DELL'ARTICOLO 50 DELLA LEGGE REGIONALE 29/2005 CONCERNENTE LE AREE RELATIVE ALLE FIERE

Art. 33 modifica dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 concernente le aree relative alle fiere

1. Al comma 9 dell'articolo 50 (Determinazione delle aree relative alle fiere), della legge regionale 5 di-

cembre 2005, n. 29, le parole: <<e ha validità quinquennale purché la domanda sia stata inoltrata nei termini di cui al comma 6>> sono soppresse.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 34 disposizioni transitorie e finali

1. Gli enti cooperativi iscritti all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 3, comma 3, vengono iscritti al Registro di cui all'articolo 3.
2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.
3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.
4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.
5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.
6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante "Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo" e 7 febbraio 1992, n. 7, recante "Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale"), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.
7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.
9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
10. Il contributo per le spese di revisione previste dall'articolo 24, commi 5 e 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4, nonché le somme di cui all'articolo 29, comma 2, possono essere riscossi anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.
12. La citazione delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982, operata dall'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), deve intendersi riferita alle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).

Art. 35 condivisioini informatiche

1. La Regione determina con regolamento regionale le modalità e i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.

Art. 36 corsi di formazione e aggiornamento per revisori di enti cooperativi

1. I soggetti di cui all'articolo 27 e la Regione promuovono corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione e per l'aggiornamento professionale dei revisori.
2. Al fine di verificare che i corsi di cui al comma 1 forniscano specifiche conoscenze tecniche per l'esple-

tamento delle revisioni cooperative, la Direzione è sentita in merito all'adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami.

3. La Banca d'Italia è sentita in merito all'adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami concernenti i corsi di abilitazione all'attività di revisione delle banche di credito cooperativo.

Art. 37 modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale

1. All'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.>>;

b) La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;>>;

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative può essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.>>.

2. All'articolo 6 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. E' causa di cancellazione dall'Albo la violazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonché l'omessa applicazione nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ovvero la corresponsione ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, di trattamenti economici complessivi inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). È, altresì, causa di cancellazione dall'Albo l'inadempimento, accertato in via definitiva, agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. La cancellazione dall'Albo per le cause di cui al comma 5 è disposta con decreto del direttore del Servizio, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.>>.

3. All'articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.>>.

4. La disciplina previgente relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.

5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006 è aggiunta la seguente: <<c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.>>.

6. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:

a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la

parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;

c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>.

7. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20/2006 è sostituita dalla seguente:

<<i> le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:

1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;>>.

8. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole: <<terapeutico e>> sono soppresse.

9. All'articolo 32 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.

3 ter. I contributi "de minimis" contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007.>>.

b) al comma 5, le parole: <<ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche,>> sono soppresse.

Art. 38 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);

b) la legge regionale 27 marzo 1986, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);

c) la legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>);

d) i commi 23 e 24 dell'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

e) i commi 85 e 86 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativi della legge regionale 79/1982);

f) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (modificativi della legge regionale 79/1982);

g) il comma 119 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativo della legge regionale 79/1982);

h) il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 79/1982);

i) l'articolo 36 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativo della legge regionale 79/1982);

j) l'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (modificativo della legge regionale 79/1982);

k) i commi da 1 a 11 e 19 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Legge finanziaria 1997);

l) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);

m) il Capo III (Interventi urgenti nel settore della cooperazione) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo della legge regionale 28/1999);

n) i commi 90 e 91 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (applicativa della legge regionale 28/1999).

Art. 39 trattamento dei dati personali

1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Direzione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.

2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:

- a) l'applicazione della disciplina in materia di vigilanza e Registro regionale delle cooperative;
- b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo;
- c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
- d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
- e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 40 diritto di accesso

1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:

- a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine è prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
- b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
- c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
- d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
- e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Art. 41 scarti d'archivio

1. La Direzione conserva per un periodo massimo di dieci anni, dalla data di cancellazione dell'ente cooperativo dal registro delle imprese, la documentazione inerente i bilanci di esercizio e di liquidazione, i bilanci finali di liquidazione e le cariche sociali con relativa certificazione antimafia, inviate dalle cooperative in adempimento alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di cooperazione.

2. Tutti i documenti contenuti negli archivi, diversi da quelli di cui al comma 1, possono essere conservati mediante riproduzione su supporto ottico. A tal fine la Direzione è autorizzata a predisporre la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche previste dalla disciplina vigente in materia.

Art. 42 rinvio dinamico

1. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dalla presente legge si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 43 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- 2.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 3.** Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.4.1304 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.4 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate diverse di competenza del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo >>, con riferimento al capitolo 963 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l'attività di vigilanza.>>.
- 4.** Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 7, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.1306 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.5 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel comparto cooperativo>>, con riferimento al capitolo 965 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per il mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo previsto dall'articolo 24, commi 5 e 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 concernente "Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo" di spettanza della Regione.>>.
- 5.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole << società cooperative>> sono inserite le seguenti: << , nonché per i compensi e per le spese dei commissari liquidatori>>.
- 6.** Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.4.1304 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 968 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti da parte degli istituti di credito delle somme non riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito, in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi>>.
- 7.** In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 6, e 31, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito <<per memoria>> il capitolo 8699 (2.1.243.3.10.02) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Finanziamento al soggetto attuatore di cui all'articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 2007 per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.>>.
- 8.** In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 30 e 31, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito <<per memoria>> il capitolo 8700 (2.1.243.3.10.02) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Finanziamento al soggetto attuatore di cui all'articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 per gli interventi di cui all'articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.>>.
- 9.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8772 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 10.** Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36, relativamente ai corsi promossi dalla Regione, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 11.** Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 12.** All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma

11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 8798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), relativamente a iniziative riguardanti la subfornitura, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine le domande devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 13, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per 150.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 6.4.350.2.72 con riferimento al capitolo 894;

b) per 150.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 con riferimento al capitolo 2279; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle Finanze 6/RAG del 15 gennaio 2007.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare all'organizzazione dell'iniziativa "Nobels Colloquia in Trieste" e a sostenere, a tale fine, spese dirette, anche tramite funzionario delegato.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.

17. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

18. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assesamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 165.000 euro per l'anno 2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 883 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 165.000 euro per l'anno 2007.

Art. 44 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 dicembre 2007

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 45 della Costituzione è il seguente:

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2517 del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2517 enti mutualistici

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società [Cost. 45].

- Il testo dell'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, come inserito dall'articolo 5 della legge 127/1971, è il seguente:

Art. 27 ter consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi

I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27 quater dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative; ciò se ed in quanto le società cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è il seguente:

Art. 15 istituzione

1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

- Il testo dell'articolo 2512 del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2512 cooperativa a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

- Il testo dell'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 223 sexiesdecies

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 27 ter del decreto legislativo 1577/1947, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 2497 bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 37/2004, è il seguente:

Art. 2497 bis pubblicità

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 2512 del codice civile vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 2545 octies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo 310/2004, è il seguente:

Art. 2545 octies perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 468, della legge 311/2004, è il seguente:

Art. 11 fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Nota all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2545 terdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2545 terdecies insolvenza

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa [disp. att. c.c. 105]. Le cooperative che svolgono attività commerciale [c.c. 2195] sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

- Il testo dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo 310/2004, è il seguente:

Art. 2545 sexiesdecies gestione commissariale

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza [c.c. 2545 quaterdecies].

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

- Il testo dell'articolo 2545 septiesdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2545 septiesdecies scioglimento per atto dell'autorità

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio [c.c. 2519] o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [c.c. 2545 quaterdecies].

- Il testo dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 6/2003, e modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 310/2004, è il seguente:

Art. 2545 octiesdecies sostituzione dei liquidatori

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2519, 2545 quaterdecies].

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è il seguente:

Art. 3

Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

Nota all'articolo 14

- Per il testo degli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, vedi nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 30/2003 e integrato dall'articolo 23 sexies del decreto legge 355/2003, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 47/2004, è il seguente:

Art. 6 regolamento interno

1. Entro il 31 dicembre 2003*, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2 bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

*Termine differito al 31 dicembre 2004 dall'articolo 23 sexies del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 2399 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2399 cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
 - b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [c.c. 2231].

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Nota all'articolo 19

- Per il testo dell'articolo 11 della legge 59/1992, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dall'articolo 43 del decreto legislativo 310/2004, è il seguente:

Art. 33 norme generali

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

Art. 6 iscrizione delle società nel registro

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;
 - b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;
 - c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;
 - d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;
 - e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.
2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.
3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l'iscrizione nel registro.

Nota all'articolo 23

- Per il testo degli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile, vedi nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 25

- Per il testo degli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile, vedi nota all'articolo 11.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 5/2006, è il seguente:

Art. 117 ripartizione finale

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.

- Il testo dell'articolo 2494 del codice civile, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 2494 deposito delle somme non riscosse

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore [c.c. 2355, 2355 bis].

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002 è il seguente:

Art. 3 riconoscimento delle Associazioni

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.
6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

Nota all'articolo 28

- Per il testo dell'articolo 11 della legge 59/1992, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 29

- Per il testo dell'articolo 11 della legge 59/1992, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 42, della legge regionale 19/2004, è il seguente:

Art. 42 rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le società, operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50 determinazione delle aree relative alle fiere

1. Il commercio sulle aree destinate alle fiere, stabilite dai regolamenti comunali, è riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.
3. Le disposizioni previste all'articolo 48, commi 7, 8 e 11 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo. Il Comune comunque può stabilire che tutte o parte di tali aree possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera corrispondente venga istituita come fiera di determinati prodotti.
4. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4;
 - c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.
5. Ulteriori criteri di priorità possono essere previsti nel regolamento istitutivo delle fiere.
6. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

7. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.
8. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera, la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
9. La concessione del posteggio è limitata ai giorni della fiera.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/1997, è il seguente:

Art. 10 commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
 - b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;
 - c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;
 - d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
 - e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione regionale dà notizia di volta in volta alla Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, è il seguente:

Art. 13

1. È istituito presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Nell'elenco sono iscritte, su domanda, le società di revisione che producano un certificato di iscrizione all'Albo speciale di cui all'articolo 8 del DPR 31 marzo 1975, n. 136, rilasciato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e le società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
3. Alle società di revisione, iscritte nell'elenco regionale citato, viene riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale del bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi.
4. Le società cooperative e loro consorzi, di cui al comma 3, sono assoggettati anche alla revisione ordinaria annuale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 4 finanziaria regionale per la cooperazione

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al <<Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)>>, costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione <<edilizia>>.
2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:
 - a) concessione di garanzia;
 - b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;
 - c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.
3. (ABROGATO)
4. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 5 gestione del Fondo mutualistico regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e succes-

sive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.

3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2.

- Il testo dell'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

Art. 1

- omissis -

881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 19/1993, è il seguente:

Art. 20

Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all'assistenza ed allo sviluppo della cooperazione la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato si avvale:

a) delle associazioni di cooperative operanti nella regione, di cui all'articolo 16;
b) di altre associazioni di cooperative che abbiano almeno duecento cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.

A tal fine le associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono trasmettere alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
c) relazione annuale sulla attività di vigilanza ad esse demandata;
d) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l'adesione;
e) copie degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dalla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

L'autorizzazione di cui al punto b) del primo comma può essere revocata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione, quando l'associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, è il seguente:

Art. 12 comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale

1. È istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati forniti dagli osservatori provinciali, qualora costituiti, nonché di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.

3. Il Comitato è composto da:

a) il direttore centrale delle attività produttive, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;
d) un funzionario designato da ogni Amministrazione provinciale;

- e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;
- h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
- i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).
4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.
5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.
6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.
11. Con decreto del Direttore centrale delle attività produttive sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 iscrizione all'Albo

1. *Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.*
2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Direzione centrale attività produttive, di seguito denominata Direzione, indicando:
- a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;
- b) *il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;*
- c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.
3. Alla domanda devono essere allegati:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
- b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.
4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.
5. *L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative può essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.*
6. La Direzione ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.
7. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la Direzione rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.
8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio.
9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

- Il testo dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 111 septies

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipen-

dentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223 duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 sospensione e cancellazione dall'Albo regionale

1. Con decreto del direttore del Servizio, sono sospese dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora:

a) comunichino la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, e non adempiano a quanto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo;

b) ricorra l'ipotesi di comunicazione tardiva di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il provvedimento di sospensione è revocato previa presentazione della documentazione comprovante il riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.

3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative e i consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:

a) quando vengano meno le iscrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 381/1991;

b) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera a), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

c) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentodieci giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

d) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiama all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;

e) negli altri casi in cui vengano meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione entro un termine non superiore a centottanta giorni, non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti.

4. Salvi i casi precedenti, quando il Servizio rilevi, anche a seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza sulle società cooperative, una delle irregolarità di cui all'articolo 5, comma 1, e questa non sia stata comunicata, con decreto del direttore del Servizio:

a) sono sospesi dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora siano trascorsi più di centoventi e meno di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità;

b) sono cancellati dall'Albo le cooperative e i consorzi quando la cooperativa o il consorzio sospesi ai sensi della lettera a), non provvedano a riequilibrare la compagine sociale ovvero lavorativa entro centocinquanta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;

c) sono cancellati dall'Albo le cooperative e i consorzi ove siano trascorsi più di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità.

5. *E' causa di cancellazione dall'Albo la violazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonché l'omessa applicazione nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ovvero la corresponsione ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, di trattamenti economici complessivi inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). È, altresì, causa di cancellazione dall'Albo l'inadempimento, accertato in via definitiva, agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.*

5 bis. *La cancellazione dall'Albo per le cause di cui al comma 5 è disposta con decreto del direttore del Servizio, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.*

6. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione è comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio interessato.

7. L'ente cancellato può ripresentare domanda per una nuova iscrizione all'Albo se sono trascorsi trecentosessantacinque giorni dal provvedimento di cancellazione.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge 142/2001, vedi nota all'articolo 15.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 tenuta dell'Albo e pubblicità

1. *Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.*

1 bis. *Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.*

2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. L'Albo viene pubblicato semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 interventi contributivi a favore delle cooperative sociali

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo sono concessi i seguenti contributi:
 - a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
 - b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
 - c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto;*c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.*
3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:
 - a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo;
 - b) contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;
 - c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;
 - d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.
4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni relativi a servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, non integralmente coperti dalle medesime.
5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20/2006 è il seguente:

Art. 3 istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso la Direzione centrale attività produttive l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
 - b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.
3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).
4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:
 - a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
 - b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;
 - c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;
 - d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 obblighi dei beneficiari

1. *La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:*
 - a) *rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;*
 - b) *applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;*
 - c) *adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.*
2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichia-

razioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.

3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
- d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
- f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
- g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
- h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- i) *le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:*
 - 1) *ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;*
 - 2) *ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;*
- j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
- k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
- p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
- q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
- r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
- s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.

2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale;
- b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;
- c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
- e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.

6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche.

7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 abrogazioni, norme transitorie e finali

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);
- b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell'articolo 13 della legge regionale 7/1992);
- c) l'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992), come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;
- d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);
- e) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 7/1992);
- f) i commi 124 e 125 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);
- g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- h) il comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);
- i) il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);
- j) il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell'articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).

2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.

3 ter. I contributi "de minimis" contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007.

4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.

5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.

7. È confermata l'esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, come regolata dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Note all'articolo 38

- La legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, reca: "Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)".
- La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)".
- La legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, reca: "Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".
- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".
- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002".
- La legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, reca: "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive".
- La legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, reca: "Norme in materia di cooperazione sociale".
- La legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, reca: "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale".
- La legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, reca: "Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi".
- La legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)".

Nota all'articolo 39

- Il testo degli articoli 19, 20 e 21, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

Art. 19 principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 20 principi applicabili al trattamento di dati sensibili

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Note all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 106, commi 39 e 40, della legge regionale 29/2005, è il seguente:

Art. 174 apertura di credito a favore di funzionari delegati

1. Per le esigenze della Direzione centrale attività produttive può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale, l'apertura di credito a favore di un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di seguito indicati:

- a) realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali da parte della Regione o di soggetti terzi;
- b) realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità;
- c) compensi e rimborsi a commissioni e comitati;
- d) acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;
- e) interventi per spese urgenti non programmate, necessarie alla realizzazione delle finalità del presente articolo.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

- Il testo dell'articolo 6, commi 100, 101 e 102, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - legge finanziaria 2005), è il seguente:

Art. 6 interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive

- omissis -

100. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attuazione di specifiche iniziative.

101. Con regolamento d'esecuzione sono stabiliti i criteri di riparto e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui al comma 100, tenuto conto che sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente tra le Camere di commercio. Qualora le iniziative non siano congiunte, i finanziamenti sono ripartiti tra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro di ciascuna Camera di commercio.

102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 35, della legge regionale 1/2007, è il seguente:

Art. 17* stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese imprevedute e per le spese obbligatorie e d'ordine si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.

4 bis. Le quote del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite all'esercizio successivo.

5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.

6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.

7. Le quote del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione, avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui all'articolo 23, comma 3.

7 bis. Le quote del fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d bis), non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione.

8. Le quote non utilizzate degli stanziamenti comunque afflitti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono trasferite per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con ricorso al mercato finanziario sono trasferiti all'esercizio

successivo, ai sensi del comma 2, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 326/2003.

10. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito.

11. Le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

* Il presente articolo è abrogato a partire dall'1 gennaio 2008 ai sensi degli articoli 76, comma 1, e 77, comma 1, della legge regionale 21/2007.

- Il testo dell'articolo 6, commi 16 e 17, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, è il seguente:

Art. 6 interventi nei settori produttivi

- omissis -

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Udine Fiere SpA, l'allestimento e lo svolgimento dell'edizione 2008 della manifestazione denominata <<InnovAction, fiera globale dell'innovazione>>, sino alla concorrenza di 300.000 euro.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2007.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 273

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 7 settembre 2007;

- assegnato alla II Commissione permanente il 12 settembre 2007;

- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 19 settembre e del 2 e 3 ottobre 2007, e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Bolzan e, di minoranza, dei consiglieri Asquini, Venier Romano e Franz;

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2007, ed approvato nella stessa a maggioranza, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/9533-07 dd. 30 novembre 2007.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 - 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)**

ABBONAMENTI

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| • Periodo di abbonamento | | 12 MESI |
| • Tipologie di abbonamento: | • FORMA CARTACEA | € 90,00 |
| | • PRODUZIONE SU CD | € 75,00 |
| | • ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA | € 60,00 |
| | • INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA | € 60,00 |
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
 - L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
 - Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
 - AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventiperceto).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e servizi generali - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it. Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD, ON-LINE ed e-mail**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA).**

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato e servizi generali.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo. La relativa fornitura è così disposta:
 - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
 - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
 - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
 - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
 - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa - fatte salve specifiche e motivate deroghe - nelle forme in seguito precisate.
A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e servizi generali - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383.

